

REGOLAMENTO-DISCIPLINARE VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI NEL MERCATO “AGRICOLTURA” IN PIAZZA GARIBALDI DI TRAVERSETOLO

1) UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO

- Luogo di svolgimento: Piazza Garibaldi nella parte adiacente a Via F.lli Cantini funzionalmente e logisticamente collegata a Piazza Mazzini - Teatrino Cesari/Moria, per le attività di promozione
- Dimensioni: l'area totale riservata ai produttori agricoli misura m² 690 in cui sono individuati 22 spazi modulari di m 3 x m 3. All'interno dell'area di cui sopra, il Responsabile del Servizio Commercio, Attività Produttive e Agricoltura provvede all'assegnazione degli spazi mediante rilascio di concessioni di suolo pubblico temporanee.
- Uso dei veicoli: i veicoli adibiti al trasporto della merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività in uso agli imprenditori agricoli devono essere allontanati prima dell'orario di inizio delle vendite stabilito annualmente dalla specifica ordinanza sindacale per il mercato.
- Frequenza: settimanale nella giornata di domenica in concomitanza del mercato ambulante (oltre 40 giornate annuali di vendita).
- Orario di svolgimento: seguirà quello indicato per il mercato domenicale stabilito con ordinanza sindacale, con durata minima di ore 6.
- Numero minimo di espositori: il mercato si svolgerà anche in presenza di un solo operatore purché utilizzi l'attrezzatura (affidata in comodato gratuito) di proprietà comunale.
- Contingentamento operatori/categorie merceologiche: come da esperienza di gestione del mercato contadino istituito in Via San Martino, non si intende porre un tetto massimo di operatori per ciascuna categoria merceologica prevista nel successivo specifico punto n.4 del presente disciplinare.

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

- Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.228/01, iscritti nel registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art.1 co.1094 della legge 296/06.
- I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 co.6 del dlgs 228/01 e ss. mm. e ii..
- L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende agricole dei soci, devono essere ubicate nell'ambito della Regione con priorità alla provincia di Parma e facendo riferimento alla sede principale risultante dal registro imprese.
- Non sono ammessi alla vendita nel mercato i soggetti le cui aziende non ricadano nell'ambito territoriale di cui al precedente capoverso.
- L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche, dimostrative e promozionali legate ai prodotti alimentari tradizionali presenti nel territorio regionale.

3) PRODOTTI AGRICOLI POSTI IN VENDITA

- Al fine di garantire la massima rappresentatività merceologica stagionale e locale, e tenendo in considerazione le particolari caratteristiche del nostro territorio, i prodotti agricoli esposti e venduti al mercato, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono provenire prevalentemente dalla propria azienda agricola e seguire obbligatoriamente il ciclo della stagionalità contingente.
- E' ammessa la vendita di una percentuale non superiore a 1/3 (un terzo) di prodotti non di propria produzione e comunque rientranti nei settori produttivi indicati nella Dia/Scia/comunicazione presentata dall'imprenditore agricolo presso il Comune competente. Tali prodotti devono comunque provenire da aziende agricole locali e appartenere all'ambito di produzioni tipiche della nostra Regione.
- Non è ammesso in nessun caso l'approvvigionamento presso strutture commerciali (mercati ortofrutticoli o commercianti).
- Gli imprenditori agricoli devono indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e per tali prodotti devono indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.
- Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale.
- Per i prodotti etichettati "Piccole Produzioni Locali" si rimanda agli obblighi, anche in termini di quantitativi assoluti di produzione, previsti dalla Legge 30/2022.

4) CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAPPRESENTATE

- Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato degli imprenditori agricoli sono le seguenti:
 - a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - c) erbe officinali e aromatiche;
 - d) prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche);
 - e) Prodotti etichettati "Piccole Produzioni Locali" ai sensi della Legge 30/2022;
- I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita (lettere a) e b) del precedente alinea sono i seguenti:
 - verdura fresca e secca
 - farine e preparati
 - frutta fresca e secca
 - succhi di frutta e di verdura
 - pasta e pasta ripiena
 - cereali
 - latte
 - yogurt
 - formaggi e latticini
 - uova
 - salumi
 - sottoli, sottaceti
 - forno dolce e salato

- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi
- vino e birra
- piante e fiori
- carne di lagomorfi e pollame
- carne di altre specie rispetto al punto precedente (comprese le specie ittiche)

5) GESTIONE

L'organizzazione e la gestione del mercato è affidata al Servizio Commercio, Attività Produttive e Agricoltura del Comune di Traversetolo.

6) ASSEGNAZIONE

- Per partecipare al mercato contadino, i soggetti interessati presentano al Comune apposita richiesta di partecipazione e di contestuale assegnazione di posteggio, comprendente la sottoscrizione d'impegno ad attenersi al presente disciplinare e l'indicazione degli estremi del titolo dante causa del diritto ad esercitare il commercio su aree pubbliche (Dia/Scia/comunicazione) presentata presso il Comune competente per territorio.
- Verrà data la seguente priorità:
 - imprese agricole gestite da giovani di età inferiore a 40 anni;
 - imprese agricole condotte da donne;
 - imprese agricole biologiche;
 - in subordine i posteggi verranno assegnati a:
 - imprese agricole aventi sede nel territorio comunale;
 - imprese agricole aventi sede in provincia di Parma;
 - imprese agricole aventi sede nelle altre province della Regione Emilia Romagna;
 - imprese che commercializzano prodotti a marchio "Piccole Produzioni Locali";
- a parità di zona di provenienza, si fa ricorso all'ordine cronologico di presentazione della domanda sulla base del numero di protocollo generale assegnato dal Comune di Traversetolo, fino all'esaurimento degli stessi.
- I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di ampliamento del mercato saranno assegnati seguendo la stessa metodologia indicata nei precedenti capoversi.
- In considerazione del fatto che alcuni prodotti sono definiti a "stagionalità corta", il posteggio verrà assegnato, fermo restando la disponibilità degli spazi, per il solo periodo di vendita del prodotto comunicato. Le concessioni di suolo pubblico hanno durata massima di un anno e saranno rinnovabili previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e del pagamento del canone unico per l'occupazione mercatale.

7) PREZZI

- Gli operatori devono rilevare le quotazioni (tramite "sms consumatori" - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) del paniere dei prodotti presenti nel territorio e posti in vendita e hanno l'obbligo di praticare una politica di contenimento dei prezzi.
- Gli operatori devono rendere il più trasparente possibile l'informazione ai consumatori: i prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, la tipologia merceologica e l'origine, mediante l'uso di appositi cartellini.
- I prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs206/05 "Norme a tutela del consumatore".

8) DISPOSIZIONI GENERALI

- Ogni azienda sarà chiamata alla sottoscrizione dell'impegno a partecipare con continuità al mercato contadino, senza interruzioni e nel rispetto del presente disciplinare ed all'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dal Comune (gazebo recante immagine coordinata, uso impianto elettrico e strumentazione varia, collaborazione alle varie iniziative promozionali e di comunicazione e informazione, ecc.) nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- È vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.
- L'imprenditore agricolo è tenuto rispettare le regole di utilizzo dell'area, quali quelle relative agli orari di vendita, pulizia degli spazi etc indicati nel vigente Regolamento "Disciplina del commercio su aree pubbliche", in quanto compatibile per analogia.
- Gli imprenditori agricoli dovranno adottare strategie tese a ridurre il peso ed il volume degli imballaggi, utilizzare materiali facilmente riciclabili e favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili a basso impatto ambientale.
- Gli imprenditori agricoli sono tenuti all'osservanza delle disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal comune di Traversetolo.
- I partecipanti al mercato sono tenuti al pagamento del canone unico mercatale, secondo le normative e le modalità amministrative vigenti.

9) CAUSE DI ESCLUSIONE

- Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione e al rispetto del presente disciplinare e al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.
- L'inosservanza del disciplinare comporterà un richiamo da far pervenire via PEC o a mano.
- Dopo tre reclami scatterà automaticamente l'esclusione definitiva dal mercato.
- Il Comune stabilisce, inoltre, l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite PEC o notifica brevi manu:
 - 1) per la perdita dei requisiti di legge;
 - 2) per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico sanitari previsti dalle norme igienico sanitarie di cui al regolamento 852/04 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2001, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.

10) ATTIVITA' DI CONTROLLO

- Il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato Decreto Ministeriale del 20/11/07, del presente disciplinare di mercato e di tutte le norme vigenti in materia.

- Gli imprenditori agricoli che intendono partecipare devono avere al seguito tutta la documentazione prevista dal D.Lvo 228/2001.
- I controlli verranno effettuati sia sulle dichiarazioni rese in fase di richiesta di concessione di suolo pubblico (svolti da parte del Servizio Commercio, Attività Produttive e Agricoltura del Comune di Traversetolo mediante l'accesso alle piattaforme digitali INPS ed INAIL, CCIAA-Telemaco, BDNA-Antimafia, CERPA - Casellario Giudiziale, ICA – pagamenti Canone Unico Patrimoniale mercatale) che sullo svolgimento dell'attività durante il mercato (svolti da parte del Corpo Unico Polizia Locale Unione Pedemontana Parmense sui posteggi mediante la verifica della documentazione al seguito e del rispetto nello svolgimento dell'attività delle normative che regolano la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, la sanità dei prodotti ed il presente disciplinare). In tal senso gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità.
- La Polizia Locale è incaricata anche della rilevazione delle presenze degli operatori annotandole sulla documentazione messa a disposizione dal Servizio Commercio, Attività Produttive e Agricoltura del Comune di Traversetolo e della trasmissione della stessa anche ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale mercatale.